

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1992

Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione

ONOREVOLI SENATORI. – Nel quadro legislativo nazionale la figura del «terapista della riabilitazione» compare con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che, all'articolo 20 – istituendo il «servizio di recupero e di rieducazione funzionale» – prevede che il personale sanitario ausiliario addetto al servizio stesso sia costituito da terapisti della riabilitazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, peraltro, viene stabilito (articolo 132) che, in attesa di norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale, siano considerati titoli idonei i diplomi di scuole universitarie dirette a fini

speciali, i diplomi di corso almeno annuale cui si accede con diploma di scuola media di primo grado, e i diplomi di infermiere professionale, con l'aggiunta – per questi ultimi – del corso di specializzazione in fisiochinesiterapia, di varia durata.

Questi provvedimenti, seppure indicano in maniera chiara la centralità della figura del terapista della riabilitazione nel contesto dei servizi di riabilitazione (definiti per la prima volta come area specialistica), tuttavia non risolvono il problema delle diverse attribuzioni funzionali del personale e della conseguente operatività. In seguito, la crescente domanda riabilitativa ha posto il problema della formazione di operatori in grado di dare risposte qualifi-

cate ed adeguate alle richieste dei destinatari di questo servizio.

La necessità di fare chiarezza - almeno sul piano formativo - per ciò che riguarda gli addetti alla riabilitazione, si avverte già nei primi anni Settanta: così, con il decreto ministeriale 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974 e concernente il riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione, si è giunti ad un quadro pressochè uniforme, riguardo alla regolamentazione del *curriculum* del terapeuta della riabilitazione, con alcune disposizioni relative alla didattica, alla gestione delle scuole, e simili. A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 1975 - presentata a seguito di impugnativa da parte di alcune regioni - ha determinato l'annullamento di gran parte del citato decreto ministeriale, pur rimanendo salvi alcuni principi, quali i requisiti di accesso, la durata dei corsi e gli insegnamenti da sostenere: per il resto, è stata riconfermata sia alla regione, sia all'Università, sia agli enti privati, la competenza di istituire scuole per terapisti della riabilitazione.

D'altra parte, anche con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (n. 833 del

1978), la riabilitazione è considerata come uno dei tre momenti di attuazione dell'intervento sanitario, unitamente alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura; la centralità del ruolo svolto dalla riabilitazione per il conseguimento delle finalità dirette alla tutela della sanità della collettività determina, dunque, la necessità di una adeguata formazione con corso di laurea.

Con riferimento ai destinatari del servizio, è infatti doveroso definire l'*iter* formativo ed il conseguente titolo di una figura professionale, qual è il terapeuta della riabilitazione, che garantisca la tutela della salute nel senso più pieno e completo di cui al dettato della nostra Costituzione.

Si evidenzia, pertanto, l'esigenza, prospettata dal presente disegno di legge, di un *iter* formativo volto a dare una seria ed organica risposta ai problemi posti da questa disciplina; tale provvedimento mira a creare nuove figure di operatori dotati di una preparazione che li abiliti a rendere un servizio fondamentale alla società, attribuendo così a questa disciplina il suo giusto riconoscimento - anche in relazione ad altri Paesi europei - e ponendo fine alla confusa vigente normativa riguardante la formazione del terapeuta della riabilitazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Gli studi e la ricerca della Scienza della riabilitazione hanno il fine di promuovere il progresso della cultura riabilitativa e la formazione della professione del riabilitatore.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione degli studi finalizzati alla formazione del riabilitatore nonché all'esercizio della sua professione.

## Art. 2.

*(Istituzione del Corso di laurea)*

1. È istituito il Corso di laurea in Scienze riabilitative, della durata di cinque anni, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.

2. Il corso comprende ventotto insegnamenti fondamentali e cinque insegnamenti complementari, secondo la tabella annessa alla presente legge.

3. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«38. Laurea in Scienze riabilitative».

## Art. 3.

*(Competenza professionale)*

1. Il riabilitatore è un professionista che esercita autonomamente l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, della comunicazione e delle

altre funzioni corticali superiori, finalizzandole al recupero post-lesionale, all'apprendimento ed all'utilizzo ottimale delle funzioni residue nella vita di relazione. Esercita attività didattica specifica all'interno della propria area e concorre alla formazione e all'aggiornamento di operatori di altre aree. A supporto delle proprie conoscenze scientifiche si avvale di specifici mezzi tecnici e relativamente alla propria specifica competenza, valuta i *deficit* funzionali dei soggetti e formula il progetto riabilitativo.

Art. 4.

*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, viene determinato l'ordinamento degli studi del Corso di laurea di cui all'articolo 2 con l'indicazione degli insegnamenti e delle attività formative da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, sentita la Federazione nazionale degli Ordini.

Art. 5.

*(Ammissione)*

1. Sono ammessi al corso di laurea coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado avente durata quinquennale a seguito di esami le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, determina periodicamente il numero degli iscritti alla Facoltà, sulla base delle indicazioni del Piano di sviluppo dell'università e lo ripartisce per ciascuna sede universitaria, previo parere della Federazione nazionale degli Ordini.

## Art. 6.

*(Programmazione degli accessi)*

1. Il trasferimento ad altre Facoltà o da altre Facoltà può avvenire sulla base di criteri determinati dai Ministri di cui all'articolo 6.

## Art. 7.

*(Dottorato di ricerca)*

1. Il Dottorato di ricerca in Scienze riabilitative, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## Art. 8.

*(Attività didattica)*

1. Gli insegnamenti ufficiali del Corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari, o associati, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

## Art. 9.

*(Strutture)*

1. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità definiscono, con decreto interministeriale, i criteri per la formulazione di convenzioni da stipularsi tra l'università e le strutture già esistenti, preposte alla formazione dei riabilitatori.

## Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede

con riferimento al Piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante apposita quota determinata dal Piano medesimo e finalizzata all'istituzione di nuove Facoltà.

Art. 11.

*(Istituzione dell'Ordine dei dottori  
in scienze riabilitative)*

1. Sono istituiti gli Ordini provinciali e le Federazioni regionali e nazionale degli Ordini dei dottori in Scienze riabilitative, in conformità al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Per l'esercizio della professione di riabilitatore è necessario avere superato l'esame di abilitazione e l'iscrizione all'albo, sia per l'attività libero professionale che dipendente, pubblica o privata.

Art. 12.

*(Sanzioni penali)*

1. Chiunque eserciti la professione in violazione delle norme contenute nella presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 13.

*(Norme finali)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Per quanto in essa non previsto si applicano le norme sull'istruzione universitaria.

Art. 14.

*(Norme transitorie)*

1. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge sono soppresse le scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione, siano esse di tipo universitario, regionale, o privato legalmente riconosciute.

2. Agli studenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti alle scuole di cui al comma 1, è garantito il completamento degli studi.

3. L'iscrizione al quarto anno del corso di laurea, istituito ai sensi dell'articolo 2, è consentita:

a) a chi sia in possesso di diploma o attestato, conseguito a seguito di un corso triennale per l'accesso al quale fosse richiesto il diploma di scuola secondaria superiore;

b) a chi, essendo in possesso di un diploma o attestato avente requisiti diversi da quelli di cui alla lettera a), abbia, entro il termine di tre anni dall'istituzione del corso di laurea, frequentato un corso integrativo, della durata di un anno, conseguendo al termine di esso un titolo di equipollenza.

4. I corsi integrativi di cui alla lettera b) del comma 3 sono obbligatoriamente istituiti dalle università, che avessero in precedenza rilasciato diplomi o attestati di cui alla medesima lettera b). Chi intenda frequentare i predetti corsi può avvalersi, se necessario, del congedo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

5. I terapisti della riabilitazione attualmente impegnati a titoli diversi nella didattica presso le scuole di cui al comma 1 ed in possesso del titolo di equipollenza stabilito ai commi 3 e 4, vengono mantenuti ad esaurimento nelle loro attribuzioni con il riconoscimento delle funzioni di professore a contratto ai sensi del combinato disposto della legge 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

## TABELLA

## I. Sono insegnamenti fondamentali:

*Primo anno*

1. Anatomia umana;
2. Fisiologia umana;
3. Patologia generale;
4. Biologia generale;
5. Elementi di analisi matematica e fisica;
6. Psicologia generale.

*Secondo anno*

1. Kiniesologia e biomeccanica;
2. Neuropsicologia;
3. Biologia dei processi di recupero;
4. Principi e tecniche di riabilitazione (1);
5. Linguistica generale;
6. Fonetica e fonologia;
7. Pedagogia generale.

*Terzo anno*

1. Fisiopatologia dell'apparato neuromotorio;
2. Fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3. Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare;
4. Fisiopatologia degli organi della comunicazione;
5. Neuropsichiatria infantile;
6. Principi e tecniche di riabilitazione (2).

*Quarto anno*

1. Bioingegneria e tecnologie di riabilitazione;
2. Riabilitazione delle patologie apparato neuromotorio;
3. Riabilitazione delle patologie apparato locomotore;
4. Riabilitazione delle patologie apparato cardiovascolare;
5. Riabilitazione della patologia della comunicazione;
6. Tecniche riabilitative in neuropsicologia.



*Quinto anno*

1. Elementi di informatica;
2. Epistemologia e metodologia della ricerca;
3. Legislazione del lavoro;
4. Legislazione sull'*handicap*;
5. Sociologia;
6. Metodologie di organizzazione-gestione dei servizi e legislazione sanitaria.

## II. Sono insegnamenti complementari:

1. Igiene e medicina preventiva e sociale.
2. Psicologia dell'età evolutiva.
3. Psicologia sociale.
4. Antropologia culturale.
5. Filosofia del linguaggio e della comunicazione.
6. Riabilitazione nell'età evolutiva.
7. Riabilitazione in geriatria.
8. Psichiatria.
9. Lingua inglese.